

ACCORDO AVENTE PER OGGETTO INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI REDDITI DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE

TRA:

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA (di seguito “Fondazione”)
- PROVINCIA DI FORLI' CESENA (di seguito “Provincia”)
- COMUNE DI CESENA (di seguito “Comune”)
- CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A. (di seguito “Banca”)

PREMESSO CHE

- la crisi finanziaria internazionale sta determinando un significativo e generale rallentamento economico con sensibili ricadute sul sistema produttivo e preoccupanti ripercussioni sull'occupazione e sui redditi e, quindi, sul tessuto sociale della comunità provinciale;
- tutte le parti sottoscrittrici del presente accordo ritengono opportuno adottare una iniziativa finalizzata a sostenere i lavoratori e le loro famiglie che si trovino di fronte a limitazioni o discontinuità nel percepire il proprio reddito mensile a seguito di riduzione o perdita temporanea di lavoro.

tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

Art. 1 - Finalità ed oggetto dell'Accordo

Il presente accordo ha per oggetto la concessione di credito (di seguito “finanziamento” o “finanziamenti”) a sostegno dei lavoratori che hanno subito una discontinuità nel percepire il proprio reddito mensile a seguito di crisi aziendali o di mercato, fino alla concorrenza di un importo complessivo pari ad euro 500.000 (plafond).

Art. 2 – Soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti

Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente accordo i lavoratori residenti nella provincia di Forli'/Cesena – con le modalità indicate nel successivo art. 5 - che, per effetto di crisi aziendali o di mercato, a partire dal 01/01/2009, sono interessati da provvedimenti di:

- a) cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- b) riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%;
- c) interruzione dell'attività lavorativa a seguito licenziamento (salvo che “per giusta causa”) o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato.

Il richiedente il finanziamento dovrà presentare alla Banca adeguata documentazione attestante i requisiti richiesti, in particolare le comunicazioni del datore di lavoro da cui si evincono la messa in cassa integrazione, la riduzione dell'orario di lavoro, il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, corredati dagli eventuali accordi sindacali.

Art. 3 – Caratteristiche del finanziamento

Le caratteristiche del finanziamento sono le seguenti:

1. Importo del singolo finanziamento: l'importo non potrà essere superiore a euro 6.000, aumentabile di € 1.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare a carico, utilizzabile comunque al netto degli interessi e dell'imposta di bollo previsti, calcolati su base annua.

L'importo del finanziamento sarà determinato dalla Banca nel rispetto delle seguenti regole:

- a) finanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2: pari alla riduzione mensile della retribuzione netta, moltiplicata per il numero di mesi previsti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, il tutto arrotondato ai 1.000 euro superiori;
- b) finanziamento di cui alla lettera b) del precedente art. 2: pari alla riduzione mensile della retribuzione netta moltiplicata per il numero di mesi previsti di riduzione dell'orario di lavoro, il tutto arrotondato ai 1.000 euro superiori. Nel caso in cui non sia prevista una data entro la quale sarà ripristinato l'orario di lavoro ordinario, il numero di mensilità massime necessario per determinare l'importo del finanziamento sarà assunto in via convenzionale pari a sei;

- c) finanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 2: pari a sei mensilità nette come risultanti dall'ultima busta paga entro il limite di importo previsto.
2. Forma tecnica e durata: apertura di un fido in c/corrente ordinario con durata di 12 mesi e, alla scadenza, nel caso di impossibilità di rimborso del debito, concessione di un prestito chirografario con la durata massima di 24 mesi con rientri mensili. La durata del finanziamento è determinata dalla banca in funzione della natura e dell'incidenza del provvedimento a cui il finanziato è stato sottoposto.
 3. Condizioni: tasso fisso 2,50% sia per il c/c che per il prestito chirografario; capitalizzazione annuale degli interessi; nessuna applicazione di spese e commissioni (eccezion fatta per l'imposta di bollo).

La concessione del prestito è subordinata al positivo esito dell'istruttoria condotta autonomamente dalla Banca.

Nel caso in cui i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) siano ripetuti nel tempo, il finanziato potrà richiedere ulteriori finanziamenti nel rispetto del limite massimo complessivo previsto.

Art.4 – Costituzione del Fondo e Mandato sottoscritto dai costituenti

A copertura dei rischi derivanti da eventuali insolvenze per i finanziamenti previsti al precedente art. 3, viene costituito un Fondo tramite i seguenti apporti:

- Provincia di Forlì/Cesena: euro 20.000,00, da destinarsi a copertura di eventuali insolvenze a carico dei soggetti residenti in tutti i comuni della provincia;
- Fondazione: euro 60.000,00 da destinarsi a copertura di eventuali insolvenze a carico dei soli soggetti residenti a Cesena e nei comuni del Circondario di Cesena;
- Comune di Cesena: euro 20.000,00, da destinarsi a copertura di eventuali insolvenze a carico esclusivamente di soggetti residenti nel Comune medesimo.

Il Fondo viene costituito tramite tre libretti di deposito nominativi accessi a nome di ciascuno dei tre costituenti il Fondo che rimarranno in custodia della Banca presso l'Agenzia n. 6 di Cesena. Le giacenze saranno remunerate con capitalizzazione trimestrale al tasso pari all'Euribor 360 media mese precedente. Gli interessi maturati sulle somme in deposito, andranno a far parte della cifra costituente il Fondo.

La Provincia, la Fondazione e il Comune, con riguardo al libretto ad essi rispettivamente intestato, conferiscono alla Banca mandato, anche nell'interesse della medesima, ad addebitare sul libretto medesimo una somma pari a quella che risulterà dovuta alla Banca dal finanziato in dipendenza del finanziamento, beninteso nella percentuale di seguito indicata, allorché lo stesso divenisse insolvente:

- operazioni di cui alla lettera a) del precedente art. 2: 20% del debito residuo del finanziamento;
- operazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 2: 20% del debito residuo del finanziamento;
- operazioni di cui alla lettera c) del precedente art. 2: 30% del debito residuo del finanziamento.

Art.5 – Modalità di utilizzo del Fondo

In forza del presente accordo il Fondo è da considerarsi assunto a copertura dei rischi derivanti da eventuali insolvenze relative ai finanziamenti e la quota di Fondo a copertura di ogni operazione verrà evidenziata in apposito prospetto all'atto della concessione dell'affidamento sul conto del beneficiario aperto presso la Banca, per la percentuale indicata al precedente art. 4.

In forza del Mandato :

- a) per i soggetti finanziati residenti nel Comune di Cesena, la copertura del Fondo sarà assunta in parti uguali sulla disponibilità fornita dal Comune medesimo, dalla Fondazione e dalla Provincia;
- b) per i soggetti finanziati residenti negli altri Comuni del Circondario di Cesena, la copertura del Fondo sarà assunta in parti uguali sulla disponibilità fornita dalla Fondazione e dalla Provincia;
- c) per i soggetti finanziati residenti negli altri Comuni della Provincia di Forlì- Cesena diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b), la copertura del Fondo sarà assunta unicamente sulle disponibilità fornite dalla Provincia.

La parte impegnata del Fondo a fronte di ogni singola operazione, verrà liberata nel caso di:

- regolare rientro dall'affidamento concesso alla scadenza o regolare pagamento delle singole rate da parte del finanziato;
- estinzione anticipata dell'affidamento e del finanziamento.

Le quote di Fondo liberate andranno a ripristinare la disponibilità del Fondo.

L'eventuale verificarsi dell'incapienza delle disponibilità del Fondo per effetto:

- a) del totale impegno della disponibilità relativa ai finanziamenti in essere;
- b) del raggiungimento del limite del plafond di cui all'art. 1;
- c) di eventuali insolvenze che determinino il prelievo dei fondi in forza del mandato;

determinerà la sospensione di eventuali nuovi finanziamenti ai sensi del presente accordo, previa convocazione delle parti.

Art.6 – Esecuzione del Mandato

Il finanziato sarà considerato insolvente a prima richiesta scritta della Banca, decorsi 60 giorni dalla scadenza del prestito in conto corrente ove non ne sia stato chiesto il rimborso rateale, ovvero dopo 2 rate mensili del mutuo risultate insolte consecutivamente, qualora non provveda a rimborsare tutto quanto dovuto per capitale interessi ed accessori, entro il termine che gli verrà assegnato.

La Banca procederà all’addebito sulle disponibilità del Fondo secondo quanto previsto dal precedente art. 5, non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte dell’Ente/i interessato/i di comunicazione di preavviso inviata a mezzo lettera raccomandata AR, portante in allegato copia della richiesta scritta di pagamento inviata al Finanziato.

Art.7 – Rendicontazione

La Banca provvederà a segnalare ai firmatari dell’accordo, con cadenza semestrale, il numero delle operazioni distinte sulla base delle fattispecie indicate nel precedente art. 3, la loro durata e l’ammontare impegnato del Fondo.

Art.8 – Validità e durata dell’accordo – modalità di eventuali variazioni

L’accordo si intende valido, nelle presenti forme, per la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua stipulazione.

Lo stesso potrà essere modificato in itinere, solo per iscritto e con l’intervento di tutti i firmatari, nel caso di adesione al presente accordo di altri soggetti interessati, con conseguente adeguamento del Fondo, nonché, se del caso, dell’ambito territoriale utile per l’erogazione dei finanziamenti.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATARI

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Provincia di Forlì - Cesena

Comune di Cesena

Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.
